



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1956/2019

Oggetto: D.P.R. N. 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA FERROTRADE S.R.L., INSEDIAMENTO IN COMUNE DI GENOVA - PIAZZA DE CALBOLI 1.

In data 27/08/2019 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione 2019-2021 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la deliberazione n. 51 del 28.12.2018."

la nota del segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la L.R. della Regione Liguria 18/99;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.;

Preso atto che

a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il Titolo I della Parte V del D.Lgs.152/2006;

la legge Regione Liguria 12/17;

relativamente al comparto messa in riserva rifiuti

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

il D.Lgs n. 151 del 25.07.2005 recante “attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

il D.Lgs. n.49/2014 recante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - attuazione direttiva 2012/19/UE” e s.m.i.;

il D.Lgs 230/1995 e s.m.i. recante “attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;

relativamente al comparto scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , “Tutela delle acque dall'inquinamento”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

relativamente al comparto acustica

la legge n.447/1995 – artt. 6 - comma 1.d) e 8;

i decreti attuativi della legge n.447/95;

la L.R. 20 marzo 1998 n.12;

la D.G.R. n.534/99;

Premesso che

la Ferrotrade Srl, con insediamento in Piazza de Calboli, 1 – Genova, risulta in possesso di AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 630 del 26.02.2016, relativamente ai comparti rifiuti e acustica;

in data 30.04.2019 è pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Genova, l'istanza della FERROTRADE SRL, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 21603, con la quale si chiede la modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale;

la modifica prevista comporta l'estensione dell'AUA vigente ai comparti emissioni in atmosfera e scarichi e l'interessamento del comparto acustica;

con nota Prot. n. 24932 del 21.05.2019, la Città Metropolitana di Genova ha dato comunicazione dell' avvio del procedimento e ha contestualmente convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona;

in data 27.06.2019 sono state assunte al protocollo della Città Metropolitana con il n. 32061 le integrazioni inviate dalla ditta FERROTRADE SRL;

in data 10.07.2019 è stata assunta al protocollo con il n. 34373 la nota prot. 245559/At+Ac con cui il Comune di Genova ha fornito il proprio parere complessivo per gli aspetti di competenza

allegando tra l'altro la nota n. 234722 del Settore Urbanistica, e il Nulla Osta Acustico prot. 187214/SF del 24.05.2019;

Ritenuto

di poter assumere come favorevoli le valutazioni della ASL 3 Genovese in quanto - ad oggi - non è pervenuta alcuna comunicazione ostativa in ordine all'istanza ed è decorso il termine fissato dalla normativa vigente (90 giorni) per l'espressione del parere di competenza;

Rilevato che

in data 01.07.2019 l'ufficio Scarichi, rifiuti e bonifiche della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ambientale per i comparti rifiuti e scarichi idrici.

in data 24.07.2019 l'ufficio Emissioni della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ambientale per il comparto emissioni in atmosfera,

Considerato che

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera

Ferrotrade Srl svolge nell'insediamento di Piazza de Calboli nel Comune di Genova attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami.

La Società ha presentato istanza di modifica sostanziale di AUA richiedendo autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 per l'installazione di un impianto di frantumazione a mulino.

Nello stabilimento l'azienda svolge operativamente attività di recupero all'interno di un capannone coperto di circa 2000 mq. Lo stoccaggio dei rifiuti, così come quello delle materie prime ottenute, avverrà in cumuli omogenei per tipologia ed in contenitori, anche scarrabili.

L'attività di recupero consisterà nella cernita, anche manuale, separazione per tipologia di rifiuto ed adeguamento volumetrico mediante pressatura, cesoiatura e frantumazione.

La frantumazione, a cui sono destinate in previsione annualmente 800 ton di rottami ferrosi e 300 ton di rottami non ferrosi, avverrà in un mulino Flex 800 della ditta Panizzolo, confinato in un locale chiuso, non presidiato, all'interno del capannone e dotato di un apposito sistema di aspirazione con tre calate verticali, cabina filtrante con filtri a maniche a lavaggio in controcorrente mediante impulsi d'aria compressa e convogliamento in esterno delle emissioni mediante camino a tetto campionabile.

L'emissione che ne deriverà, sarà così caratterizzata:

Emissione E1

Portata nominale 10 000 mc/h

Frequenza emissione 2 h/giorno, 220 giorni/anno

Altezza punto di emissione 12 m s.l.s.

Diametro 600 mm

Inquinanti Polveri

Sistema di abbattimento Filtro a maniche con pulizia in controcorrente

Numero e tipologia maniche 130 maniche (superficie totale 122 m²) di feltro agugliato poliestere epitropico 500 gr/m²

In uscita dal mulino i materiali saranno selezionati prima da un tamburo magnetico per l'estrazione del materiale ferroso, poi da un impianto adatto alla selezione dei materiali non ferrosi dagli inerti e acciai inossidabili, e destinati quindi alla commercializzazione.

Ritenuto che:

all'interno dello stabilimento potranno inevitabilmente essere generate emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti;

tali operazioni saranno prevalentemente svolte all'interno del capannone industriale al fine di eliminare l'eventuale azione peggiorativa del vento;

l'azienda, pur avendo già individuato nella pulizia periodica della pavimentazione una misura per la limitazione di tali emissioni diffuse, debba essere comunque tenuta al rispetto di quanto indicato nell'allegato V parte I del D.Lgs. 152/2006 e all'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse dalla movimentazione dei materiali potenzialmente polverulenti;

sia applicabile per E1, in quanto emissione conseguente al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in un processo a freddo, il limite di 10 mg/Nm³ per l'inquinante polveri, come indicato al punto 2.3, Sub allegato 1 dell'Allegato I al D.M. 5 febbraio 1998;

per quanto riguarda la messa in riserva di rifiuti

Presso l'impianto vengono svolte le attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R3-R4-R5) di rifiuti speciali.

I rifiuti gestiti dall'impianto in parola saranno distinti in:

- rifiuti in entrata per i quali verrà effettuata la sola operazione di messa in riserva [R13] e che verranno destinati a successivi impianti;
- rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita manuale [R12], la maggior parte destinata a recupero e una piccola parte (2-5 %) destinata a smaltimento finale;
- rifiuti per i quali verrà effettuata anche operazione di trattamento [R3-R4-R5] e che verranno destinati a successivi impianti oppure alla produzione di materia prima seconda.

La maggior parte delle attività svolte presso l'insediamento si possono considerare a tecnologia semplice. Per effettuare le operazioni per la cernita manuale e al recupero dei rifiuti si utilizzerà un muletto e una serie di attrezzi manuali per lo smontaggio e adeguamento volumetrico.

Una parte delle lavorazioni, per ottenere materiale selezionato e "pronto forno" saranno effettuate utilizzando apposito mulino frantumatore.

La gestione dell'attività di recupero avverrà secondo le seguenti modalità:

- **conferimento**: controllo dei documenti di viaggio, pesatura del carico, controllo della radioattività mediante apposito portale e scarico dei rifiuti nella zona prestabilita. Rifiuti omogenei come tipologia, e con le stesse finalità di riutilizzo, verranno stoccati all'interno della stessa area in attesa delle lavorazioni successive;
- **cernita/lavorazione** : nella zona di scarico si procederà con una prima cernita grossolana e saranno separati eventuali materiali estranei quali legno, plastica, ecc., prima di passare alla fase di messa in riserva. Successivamente, i rifiuti che non verranno conferiti ad altri impianti esterni,

potranno subire un successivo trattamento mediante l'utilizzo di un mulino a martello progettato per macinare e raffinare i materiali metallici di medio-piccole dimensioni valorizzando il prodotto finale. Il mulino e tutti i suoi componenti saranno installati all'interno di apposito locale, su struttura portante dove alloggeranno anche i piani vibranti di carico e scarico.

- **messa in riserva**: zona per la messa in riserva dei rifiuti in uscita e alle materie prime secondarie.

La maggior parte dell'attività, comprese le fasi di cernita, selezione e frantumazione dei rifiuti, sarà svolta all'interno di un capannone industriale di circa 2000 m², mentre sul piazzale esterno di circa 900 m² verranno depositate le materie prime ottenute e alcune tipologie di rifiuti per la messa in riserva, ma non saranno effettuate lavorazioni sui materiali.

La pavimentazione dell'insediamento è stata interamente impermeabilizzata mediante gettata in calcestruzzo armato.

I rifiuti verranno stoccati in cassoni scarrabili da 25 m³, cassonetti da 1 m³, big bags da 1 m³ o in cumuli separati tra loro nelle aree indicate nella planimetria allegata.

L'insediamento sarà dotato di apposito ed adeguato portale, collocato in prossimità della pesa, per il controllo e rilevazione della radioattività.

L'impianto sarà dotato di un sistema per la regimazione e raccolta delle acque piovane di dilavamento delle aree esterne, di impianto di depurazione delle stesse e successivo scarico delle acque trattate in corpo idrico superficiale.

Come evidenziato nella planimetria generale allegata (**Al. 2**) l'insediamento sarà suddiviso in varie aree di stoccaggio a seconda della tipologie di rifiuti e precisamente:

Paragrafo D.M. 5.2.98	Gruppo aree di stoccaggio
3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.12, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6,	A1
1.1, 3.3, 9.2	I1
2.1,	V1
3.10, 5.4, 5.5	A2
3.11, 7.8, 7.9, 6.11	R2
4.6	B1
5.7, 5.8, 5.9	A3
5.10, 5.14	B2
5.16, 5.19, 6.2, 13.22, 13.20	R1
6.1, 6.5, 6.6, 7.29,	P1

8.9	T1
9.1, 16.1 lett. I	L1
10.2	P2

Per motivi di spazio, quindi, i rifiuti verranno ritirati con modalità di rotazione, determinata in base alle commesse che verranno acquisite, e con cadenze tali da permettere di poter utilizzare gli stessi spazi per diverse tipologie di rifiuto senza che essi vengano in contatto diretto tra loro.

In base ai quantitativi comunicati (55642 t/a) la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la terza: superiore o uguale a 15.000 t/a e inferiore alle 60.000 t/a.

La potenzialità massima di trattamento complessiva giornaliera, comprensiva di tutte le attività di trattamento (**R5 – R4 – R3**) sarà pari a 5 t/g.

Relativamente all'impianto di trattamento R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi, verrà utilizzata un'apposita zona delimitata dal muro perimetrale del capannone individuata come "R1". La lavorazione comporterà la frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica.

Per RAEE appartenenti al raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchiature di grandi dimensioni) le operazioni effettuate durante la fase di pre-trattamento sono:

- separazione cavi e parti in PVC,
- separazione parti elettriche;
- separazione pompe e motori;
- separazione contrappeso in cemento;
- smontaggio dei condensatori, pile;
- rimozione di toner, liquido. In polvere e colore;
- circuiti stampati.

La fase di pre-trattamento sarà solitamente svolta manualmente con l'ausilio di attrezzature e strumenti di vario tipo. I componenti di cui sopra saranno depositati all'interno di contenitori o big-bags all'interno dell'area indicata come "R1" in attesa di conferimento a impianti di trattamenti successivi.

Si procederà quindi alla fase di frantumazione delle carcasse mediante apposito mulino, dalla quale si ricaveranno materiali come acciaio, alluminio, rame, ottone, PVC e plastiche.

Le operazioni effettuabili durante la fase di trattamento finale saranno orientativamente costituite

da:

- macinazione circuiti stampati;
- separazione metalli ferrosi;
- separazione metalli non ferrosi;
- separazione materiali non recuperabili.

Le operazioni di smaltimento potranno interessare accumulatori non recuperabili, interruttori a mercurio, soluzioni di trattamento e altre frazioni non recuperabili che verranno stoccati all'interno dell'area "R1" prima di essere avviati a successivi impianti.

Relativamente al comparto scarichi in corpo idrico superficiale

Con l'istanza in oggetto, la ditta chiede l'inserimento nell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al comparto idrico, anche il titolo abilitativo: autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'attività dell'Azienda, consistente in operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti e apparecchiature elettriche/elettroniche (RAEE) non pericolosi, rientra inoltre nel campo di applicazione del R.R. 4 luglio 2009 n.4.

Presso l'impianto vengono svolte le attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R3-R4-R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'intervento in progetto prevede l'adeguamento di tutta l'area esterna non protetta dagli agenti meteorici, al fine di rendere l'impianto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La regimazione e raccolta delle acque di dilavamento verrà effettuata su un'area dell'insediamento contraddistinta dalla:

- zona pesa;
- zone dedicate alla messa in riserva dei rifiuti e alle materie prime secondarie. Tali zone sono state indicate sulla planimetria dell'insediamento con la sigla **A1**, e sulle stesse verranno stoccate diverse tipologie di rifiuti individuate ai sensi del D. M. 5.2.98 e precisamente: 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, e materiali derivanti dall'attività di recupero. I rifiuti e MPS in oggetto verranno stoccati in cassoni scarrabili da 25 m³, cassonetti da 1 m³, big bags da 1 m³ o in cumuli separati tra loro a seconda delle varie tipologie;
- zona di transito e manovra mezzi.

Nelle zone sopra indicate sarà potenzialmente possibile avere una presenza di polveri e scorie derivanti dallo stoccaggio dei materiali depositati e tracce di olio derivante dai mezzi operativi e/o in transito.

L'intera area presenta una superficie di circa 1000 m² ed è stata completamente impermeabilizzata mediante una pavimentazione in calcestruzzo armato.

Le acque piovane di dilavamento, mediante opportune pendenze delle superficie interessate, vengono raccolte da una rete di regimazione (tubazione interrata, tombini, canalette grigliate carrabili) che corre lungo il muro perimetrale e convoglia le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Le acque meteoriche che interessano le copertura del capannone industriale, vengono raccolte da pluviali e scaricate in corpo idrico superficiale come acque bianche.

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

L'area interessata dalla raccolta delle acque di prima pioggia presenta una superficie di circa 1000 m², completamente pavimentata con calcestruzzo armato. Le acque meteoriche di dilavamento verranno regimate da una serie di canalette grigliate carrabili e pozzetti che, mediante opportune pendenze di scorrimento, convogliano le stesse acque all'impianto di trattamento.

L'impianto di depurazione sarà di tipo continuo e dimensionato sulla base della superficie scolante e di raccolta pari a circa 1000 m² e dall'intensità delle precipitazioni piovose (circa 0,015 l/s per m²), presenta una potenzialità di trattamento pari a circa 15 l/s. Oltre a tale portata, in caso di eventi particolarmente violenti, funzionerà lo scolmatore per portate eccedenti, che comunque, nell'eventualità, sono da considerarsi come acque di seconda pioggia.

L'impianto dissabbiatore-disoleatore avrà un volume utile pari a circa 5.14 m³. All'interno del dissabbiatore statico avverrà la sedimentazione delle frazioni solide che si depositano sul fondo del manufatto e in secondo luogo la flottazione delle sostanze galleggianti che si stratificheranno in superficie. La fase di disoleazione statica sarà operata da un filtro a coalescenza estraibile e lavabile con getto a pressione. L'effetto a coalescenza, che viene innescato dal filtro, consiste nell'unione delle particelle molto fini di oli, al fine di consentirne la loro aggregazione e la separazione completa dall'acqua. Il depuratore presenta una capacità di raccolta degli oli pari ad un volume di circa 1447 litri.

Lo scarico, di tipo discontinuo, verrà effettuato in una roggia tombinata che si immette nel Torrente Polcevera, dopo aver attraversato via Erasmo Ferri. Lo scarico avrà recapito al punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.491.191 e Latitudine Nord 4.921.320.

Preso atto che

La Città Metropolitana di Genova, in data 29.07.2019 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs.159/2011 ss.mm.ii, pervenuta in data 14.08.2019;

Dato atto

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite pago PA in data 15.02.2019 e 30.06.2019;

DISPONE

- di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs.152/2006, lo stabilimento Ferrotrade Srl sito in Piazza de Calboli 1, nel Comune di Genova, già autorizzato con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 630 del 26.02.2012;

- di autorizzare la Ferrotrade Srl all'attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 l'impianto di Messa in Riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- di confermare l'iscrizione dell'attività della Ferrotrade Srl al n. 495 del registro Metropolitano delle Imprese che effettuano recupero rifiuti in forma semplificata;
- di autorizzare la ditta FERROTRADE SRL, ai sensi del D.P.R. n.59/2013 - D.Lgs. n.152/06, allo scarico delle acque reflue di dilavamento derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Piazza De Calboli 1 nel Comune di Genova, ed avente recapito Roggia affluente del Torrente Bisagno, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.491.191 e Latitudine Nord 4.921.320, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- di prendere atto del Nulla Osta Acustico del Comune di Genova prot. 187214/SF del 24.05.2019;
- di sottoporre la ditta FERROTRADE SRL in relazione alla presente autorizzazione, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

1. Presso lo stabilimento Ferrotrade Srl sito in Piazza de Calboli 1, nel Comune di Genova, dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione presentata al SUAP del Comune di Genova che ha determinato il rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.
2. L'azienda dovrà preventivamente notificare alla Città Metropolitana di Genova la messa in esercizio dell'impianto di frantumazione di rottami ferrosi e non ferrosi afferente all'emissione E1, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. L'impianto di frantumazione dovrà sempre funzionare con l'impianto di aspirazione ad esso collegato regolarmente attivo. In caso di guasto o malfunzionamento del sistema di aspirazione l'attività dell'impianto di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa. L'attività potrà essere ripresa solo al totale ripristino dell'impianto di aspirazione.
4. L'emissione E1 di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovrà essere mantenuta entro i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):
 - portata: 10 000 Nm³/h
 - polveri: 10 mg/Nm³
5. Entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al punto 2), la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e ad eseguire, secondo le modalità del successivo punto 6), analisi di collaudo sulle emissioni E1 per la determinazione dei parametri di portata e polveri di cui al precedente punto 4), riferiti a 0°C e 1013 hPa. I referti analitici, corredati da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Genova entro i 30 giorni successivi. Le analisi di collaudo potranno avere valenza della verifica analitica del successivo punto 7.
6. I campionamenti alle emissioni E1 dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la C.M. di Genova.

7. Con cadenza annuale (01.01.- 31.12 di ogni anno) la ditta dovrà sottoporre a verifica analitica le emissioni E1 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri già individuati al precedente punto 4) secondo le modalità di cui al precedente punto 6.
8. I risultati delle verifiche analitiche di cui al precedente punto 7. dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento. I referti dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni.
9. L'azienda dovrà provvedere ad effettuare le manutenzioni al sistema di aspirazione e alla cabina filtrante secondo le modalità indicate dai fornitori. Dovrà comunque provvedere a un'ispezione delle maniche filtranti e del relativo impianto di pulizia ad aria compressa ogni due mesi.
10. La ditta dovrà dotarsi di un registro di gestione dell'impianto di frantumazione, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare
 - a) Quantità annua di rottami ferrosi frantumati (ton/anno);
 - b) Quantità annua di rottami non ferrosi frantumati (ton/anno);
 - c) Eventuali guasti o disservizi degli impianti afferenti ad E1;
 - d) Date delle ispezioni periodiche e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sull'unità filtrante afferente ad E1.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

11. L'Azienda dovrà provvedere all'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari, compresi quelli indicati nell'allegato V parte I del D.Lgs. 152/2006, al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse dalla movimentazione dei materiali potenzialmente polverulenti.

Rifiuti

12. Nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva [R13] e il trattamento [R12, R3, R4, R5] delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'**allegato 1** al presente provvedimento;
13. Il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
14. le aree di trattamento e di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
15. l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;
16. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
17. i rifiuti di cui all'allegato 1, posti in messa in riserva, che non avranno cessato di essere tali a seguito delle operazioni di recupero a cui saranno sottoposti, dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
18. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
19. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
20. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
21. dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova copia di ogni aggiornamento dei certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità dell'impianto richiesti dai Regolamenti dell'Unione Europea che definiscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rifiuti cessano di essere considerati tali;
22. presso l'insediamento non potranno essere trattate complessivamente più di 5 t/g di rifiuti;
23. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
24. entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 33.861,02 con una delle seguenti modalità:
 - i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

25. nel caso di possesso di certificazione ISO 14000, l'importo della garanzia di cui alla precedente lettera n) potrà essere ridotto del 20%, subordinatamente alla trasmissione alla Città Metropolitana, di copia di certificato valido e degli eventuali rinnovi fino al mantenimento della certificazione stessa;
26. per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici e per la gestione dei RAEE:
- ii. prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Ditta (appositamente formato da un E.Q. almeno di secondo grado). Le rilevazioni dovranno essere eseguite in area appositamente individuata in modo da evitare lo spostamento del carico in caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali;
 - iii. l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici dovrà essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata da un centro accreditato. L'azienda dovrà essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;
 - iv. dovrà essere compilato un registro delle rilevazioni indicante, almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure del fondo ambientale;
 - v. in caso di rilievo di livelli radiometrici anomali dovrà esserne data comunicazione immediata all'Autorità di P.S. più vicina Inoltre dovrà essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - vi. il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico, da un esperto qualificato, almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
 - vii. le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - viii. ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo dovranno essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;
27. è fatto divieto di utilizzare per la movimentazione il disassemblaggio dei RAEE di strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
28. nel rispetto del regime di privativa di cui all'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di quanto previsto dalla Legge 28.12.2015 n. 221 in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, presso lo stabilimento potranno pervenire rifiuti di metalli, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
- i. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'**Allegato 2** al presente atto che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di

carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- ii. rifiuti domestici conferiti da privati cittadini: premesso che tali rifiuti sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o comunque in maniera occasionale, il cittadino che intende avviarli a recupero in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'**Allegato 3** alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini.

29. alla chiusura dell'impianto:

- dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- i rifiuti metallici eventualmente ottenuti dall'attività di disassemblaggio e separazione dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
- che i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;

Scarichi in corpo idrico superficiale

30. lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
31. la ditta dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello scarico **tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste al successivo Punto 14) ;
32. l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
33. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette grigliate carrabili, tombini, tubazioni, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
34. e pendenze di scorrimento delle superfici interessate dalla raccolta delle acque di prima pioggia, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento
35. prima della data di attivazione dello scarico dovrà essere predisposto un pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
36. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
37. il comparto monoblocco dissabiazione/disoieazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere sottoposto a periodiche e programmate operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo e delle sostanze oleose stratificate in superficie,
38. al fine di garantire sempre una buona funzionalità del sistema di trattamento, il filtro a coalescenza dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia. I residui derivanti da tale operazioni dovranno essere smaltiti come rifiuti secondo la normativa vigente;
39. l'area interessata direttamente dal dilavamento delle acque meteoriche, dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento manuale e/o meccanico;
40. in caso di sversamenti accidentali di liquami (oli, benzine, gasolio, liquidi antigelo, ecc.) sulle aree scoperte, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita mediante idonei materiali assorbenti in relazione alla tipologia di sostanze in oggetto;
41. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;
42. la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi composti sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel

verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

43. il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al punto precedente è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente Punto 2);

44. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

si informa inoltre che

- non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 4	+	280,00					1334	2019		
Note:													
EN TR ATA	301000 2	0	300377 1	+	600,00					1327	2019		
Note:													
EN TR ATA	301000 2	0	300162 6	+	180,00					1336	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	1.060,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale